

Comune di GARAGUSO

Provincia di Matera

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

(Articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)

Sindaco Avv. Francesco Antonio AULETTA

Proclamazione 27 maggio 2019

Premessa

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale testualmente recita:

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”

Per la predisposizione della medesima sono stati esaminati in seguenti documenti contabili:

- Rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 e relativi allegati;
- Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati
- Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021
- Piani di ammortamento dei mutui in ammortamento

PARTE I – VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

Dissesto e predissesto

Nel corso del mandato precedente, l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL,

ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL. Delibera di c.c. n. 24/2017.

Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2018 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 564.321,51 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 Gennaio 2018				0,00
RISCOSSIONI	(+)	540.765,02	3.130.997,26	3.671.762,28
PAGAMENTI)	763.694,68	2.418.920,46	3.182.615,14
	(-)			
)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			489.147,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)			489.147,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	254.259,01	800.656,62	1.054.915,63
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	372.429,73	975.018,42	1.347.448,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			68.562,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			203.226,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018(A)	(=)			-564.321,51
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018(4)				58.576,57
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti Fondo perdite società partecipate				0,00
Parte vincolata				58.576,57
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti				33.514,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				74.496,55
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli				4.891,92
				0,00
				0,00
				112.903,41
				19.057,05
Totale parte vincolata (C)				
Parte destinata agli investimenti				-754.858,54
Totale parte destinata agli investimenti (D)				
E) Totale parte disponibile				
(E = A - B - C - D) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 (6)				

Si precisa che la determinazione del disavanzo è determinato da pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018 rivenienti dagli anni pregressi e precisamente :

Anno 2016 € 268.698,28

Anno 2017 € 220.448,86

Totale € 489.147,14

e da una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi che hanno dato i seguenti risultati :

Residui attivi eliminati € 610.433,25

Residui passivi eliminati € 263.984,19

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro 47.968,36 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2018
Accertamenti di competenza	+	3.931.653,88
Impegni di competenza	-	3.393.938,88
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	52.400,50
Impegni confluiti nel FPV	-	53.000,00
Disavanzo di amministrazione applicato	-	
Avanzo di amministrazione applicato	+	
		537.115,50

Risultato gestione di competenza € 537.115,50

Pagamenti da regolarizzare € 489.147,14

Saldo competenza anno 2018 € 47.968,36

Il risultato positivo della gestione di competenza, dimostra che l'ente ha adottato le misure necessarie per rientrare dalla situazione di disavanzo prevista nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera di consiglio comunale n.24 del 22/10/2017.

Si precisa, che il risultato determinato dalla gestione di competenza è comprensivo della quota di ripiano del riequilibrio pari ad € 62.569,01

la mancata coincidenza tra accertato ed impegnato tra il titolo 7 in entrata e titolo 5 in uscita (anticipazione di tesoreria) di € 489.148,14, è esattamente pari alla somma dei pagamenti per azioni esecutive, che il tesoriere ha inteso come anticipazione di tesoreria e che la medesima verrà regolarizzata nel 2019.

LA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2018 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	-
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	-

la mancata coincidenza tra accertato ed impegnato tra il titolo 7 in entrata e titolo 5 in uscita (anticipazione di tesoreria) di € 489.148,14, è esattamente pari alla somma dei pagamenti per azioni esecutive, che il tesoriere ha inteso come anticipazione di tesoreria e che la medesima verrà regolarizzata nel 2019.

L'ente nel 2018 *non ha usufruito* dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, in forza del rifinanziamento del fondo previsto dal decreto legge n. 78/2015.

L'importo dell'anticipazione non restituita alla data del 31 dicembre 2018 è pari ad € 115.139,95.

LE SPESE

Le spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate pe macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		rendiconto 2017	rendiconto 2018	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	281.329,92	248.698,49	-32.631,43
102	imposte e tasse a carico ente	18.597,40	16.203,49	-2.393,91
103	acquisto beni e servizi	910.652,92	737.171,80	-173.481,12
104	trasferimenti correnti	27.223,30	26.932,84	-290,46
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	35.870,79	50.856,35	14.985,56
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	3.796,00	1.500,00	-2.296,00
110	altre spese correnti	23.210,95	7.105,08	-16.105,87
TOTALE		1.300.681,28	1.088.468,05	-212.213,23

Rispetto dei limiti di spesa del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni tengono conto:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 di euro 624.990,36;
- del limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001;
- dell'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal
- 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non può superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

In relazione ai **limiti di spesa del personale a tempo indeterminato** previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente:

- o ha rispettato i vincoli di legge, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

In relazione ai limiti di **spesa del personale a tempo determinato** previsti dall'art. 9, comma 28, del d.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente:

- o ha rispettato

	Media 2011/2013	rendiconto
	2008 per enti non soggetti al patto	2018
Spese macroaggregato 101	404.859,24	248.698,49
Spese macroaggregato 103	0,00	
Irap macroaggregato 102	51.391,16	16.203,49
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: incluse	0,00	
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	456.250,40	264.901,98
(-) Componenti escluse (B)	0,00	
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	456.250,40	264.901,98
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		

Si dà atto che complessivamente¹:

- o i limiti sono stati rispettati

LA GESTIONE DEI RESIDUI

.....

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n 47 del 22/05/2019 ha comportato le seguenti variazioni

VARIAZIONE RESIDUI

	iniziali al 01.01.18	riscossi	inseriti nel rendiconto	variazioni
Residui attivi	589.834,09	242.239,13	254.259,01	- 93.335,95
Residui passivi	838.902,97	265.611,73	372.429,73	- 200.861,51

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insistenze dei residui attivi	Insistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	526.914,60	248.513,95
Gestione corrente vincolata	0,00	
Gestione in conto capitale vincolata	81.954,25	8.006,29
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	1.654,40	7.463,95
MINORI RESIDUI	610.523,25	263.984,19

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:

FPV	01/01/2018	31/12/2018
FPV di parte corrente	40.562,02	68.562,02
FPV di parte capitale	230.627,47	203.226,97
FPV per partite finanziarie		

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	40.562,02
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	

(*) solo per gli enti sperimentatori

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare

1.2 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	203226,97
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	25.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	178.226,97
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	

(*) solo per gli enti sperimentatori

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Parte II) SEZIONE II - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

I. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2016	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	668.733,29	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	105.270,07	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	461.513,36	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016	1.235.516,72	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	123.552	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)	24.582	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	98.970	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	24.582	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		####

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	756.389,78	678.203,98	609.469,62
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	-78.185,80	-68.734,36	-71.470,05
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	678.203,98	609.469,62	535.744,64
Nr. Abitanti al 31/12	1.055,00	1.038,00	1.024,00
Debito medio per abitante	642,85	587,16	523,19

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	32.694,28	29.457,92	24.581,60
Quota capitale	78.185,80	68.734,36	73.610,68
Totale fine anno	110.880,08	98.192,28	98.192,28

L'ente nel 2018 *non* ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

il Governo, con un comunicato dei viceministri Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia ha confermato l'impegno a rinviare la contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni, ovvero quelli sotto i 5.000 abitanti e che a tal fine sarà presentato apposito emendamento in fase di conversione del Decreto Crescita.

Il quadro normativo

Art. 9 della legge 243/2012

Nel testo vigente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 164/2016, l'art. 9 della legge n. 243/2012 dispone che i bilanci degli enti locali si considerino in equilibrio quando, sia nella fase di previsione, che in sede di rendiconto, gli enti stessi conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come indicate dallo stesso articolo 9 nonché dal quadro generale riassuntivo di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. L'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevede che, fino all'esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso all'indebitamento.

L'art. 9 della legge n. 243/2012 prevede altresì che, dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali debba essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Ai sensi dell'art. 1, comma 468, della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1, comma 785, della legge n. 205/2017, tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 243/2012 non devono essere conteggiati, in sede di bilancio di previsione finanziario:

- lo stanziamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla missione 20, programma 02, titolo I o II, della spesa;
- gli stanziamenti per i fondi spese potenziali destinati a confluire a fine esercizio nel risultato contabile di amministrazione di cui alla missione 20, programma 03, titolo I, della spesa.

Il paragrafo B.3 della circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20/02/2018 ha precisato che per fondi spese potenziali che non rilevano tra le spese finali per il calcolo del saldo di finanza pubblica in esame si devono intendere:

- il fondo contenzioso di cui al paragrafo 5.2.h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il fondo per le perdite non ripianate delle società partecipate di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- altri fondi spese e rischi futuri che l'ente locale ritenga di stanziare nel bilancio di previsione finanziario.

Tra i fondi spese da non considerare tra le spese finali rilevanti per il calcolo del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 non è inserito il fondo di riserva di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; il fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi spese potenziali non rilevano tra le spese finali in sede di bilancio di previsione finanziario, laddove si calcolano gli stanziamenti, ma divengono indifferenti in sede di rendiconto, laddove si calcolano gli impegni di spesa, dato che comunque tali fondi non possono essere impegnati.

Il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che, dopo l'approvazione del rendiconto, «*resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce*»; l'art. 1, comma 785, lettera a), della legge n. 205/2017 dispone che tra le spese finali ai fini del saldo di finanza pubblica non si considerino tutti gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia

esigibilità, anche se finanziati da avanzo di amministrazione ai sensi del punto 9.2 sopra citato del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Circolare n. 25/2018 della Ragioneria Generale dello Stato

In data 03/10/2018 la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25, la quale ha modificato la circolare della RGS n. 5/2018. Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)

L'articolo 1, comma 823, della legge di bilancio 2019, prevede la non applicazione delle sanzioni alle regioni a statuto speciale, alle province autonome e agli enti locali per il mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018; restano fermi per gli enti locali, ai sensi del medesimo comma 823, gli obblighi di monitoraggio e certificazione con riferimento al saldo non negativo 2018, ne deriva che, in caso di ritardato/mancato invio della predetta certificazione 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019 (prorogato di diritto al 1° aprile 2019), trovano applicazione le sanzioni previste dal comma 475, lettera c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2019, si applica, nei 12 mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 471 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, disciplina, invece, l'ipotesi della mancata trasmissione della certificazione decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (a partire, quindi, dal 31 maggio 2019). In tale caso, infatti, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

In caso di mancata trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.

La certificazione del nuovo saldo di finanza pubblica 2018

La certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 è stata regolarmente inviata alla Ragioneria Generale dello Stato il 29/06/2018 da cui si rileva *il rispetto* del pareggio di bilancio per l'anno 2018.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA		
Descrizione		Importo
Avanzo di amministrazione per investimenti	+	
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	€ 41,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	+	€ 231,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	+	
Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-	
Entrate finali	+	€ 2.095,00
Spese finali	-	€ 2.246,00
Saldo entrate/ spese	A	€ 121,00
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	
SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	
Obiettivo di saldo finale di competenza 2018	B	€ 121,00
Differenza tra saldo e obiettivo	A-B	€ -
Obiettivo di saldo finale di competenza 2018 Rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e non utilizzati e risorse nette da programmare entro il 20/01/2019		

I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di	GARAGUSO	Prov.	MT
		Barrare la condizione che ricorre	

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	XSi	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "Si" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	----

L'ente pertanto:

o non risulta

in situazione di deficitarietà strutturale

Ai sensi dell'art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della "Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali" ed al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda individuale, il costo complessivo della gestione del Servizio di "Acquedotto", nonché il costo complessivo della gestione del "Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani", che però già la normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dalle tariffe applicate agli utenti del Servizio.

Sempre l'art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società controllate, prevedano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l'Ente Locale di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale.

Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi anche gli Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

Inoltre gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di "Dissesto finanziario" sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione attestante l'avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricorso alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", per tutto il periodo di durata del "Piano" sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei "servizi a domanda individuale" nella citata misura del 36% e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del "Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e del Servizio "Acquedotto".

Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con provvedimento n. 34 del 20/12/2018 l'Ente *ha provveduto* (entro il 31.12.2018), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ;

14.3) Elenco enti e organismi partecipati

DENOMINAZIONE	% di partecipazione	Capitale sociale
Acquedotto Lucano S.p.a.	0,20	21.573.764,00
Gruppo di Azione Locale " Le Macine"	0,25	100.000,00

PARTE IV – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente Relazione di inizio mandato, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Antonio Colaiacovo, si rileva che la situazione finanziaria e patrimoniale del Comune presenta situazioni di squilibrio e criticità per quanto riguarda la liquidità, e che, pertanto sussistono i presupposti ai sensi del comma 5 dell' art. 243bis del Tuel per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, precedentemente approvato con delibera di C.C. n. 24/2017, entro i termini previsti, tenuto conto che in data 27/05/2019 ha avuto inizio il mandato elettorale a seguito di elezioni amministrative tenutesi in data 26/05/2019;

Garaguso, li 24/08/2019.



Il Sindaco

Avv. Francesco Antonio Auletta